



IL FISCO semplice n. 1

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel: 010 55201-236 - E-mail: fiscale@ascom.ge.it

PERCHÉ UNA NEWSLETTER FISCALE?

Cari Associati

Vi trasmettiamo il primo numero della newsletter fiscale della Confcommercio - Ascom.

Crediamo che fornire informazioni semplici e chiare possa essere un servizio utile ed interessante per i nostri associati.

Lo scopo della newsletter è anche quello di raccontarvi con linguaggio semplice ed efficace cosa la Confcommercio sta facendo per avere un sistema fiscale più equo e più semplice.

Oltre all'azione sindacale, sarà approfondita mensilmente nella rubrica "l'argomento del mese" una specifica tematica.

Nella rubrica "l'agenzia delle entrate chiarisce" illustreremo i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria su questioni di interesse per le nostre imprese.

Ci auguriamo che questa nuova rubrica possa essere per voi uno strumento interessante ed utile e il nostro ufficio fiscale è a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti.

Cordiali saluti

Paolo Odone

Presidente Ascom

LEGGE DI BILANCIO 2017 E DECRETO FISCALE COLLEGATO

I principali risultati conseguiti dalla Confederazione in materia fiscale

Premessa

Sulla legge di bilancio 2017 "Confcommercio-Imprese per l'Italia" ha giocato d'anticipo ed in attacco e, già prima dell'inizio dell'iter parlamentare, ha portato a casa risultati di un certo rilievo in materia fiscale che, di seguito, si illustrano brevemente. Naturalmente, il principale risultato conseguito dalla Confederazione è stato quello di aver evitato per il 2017 l'aumento delle aliquote IVA che avrebbe comportato aumenti d'imposta per **15,1 miliardi di euro**.

Vinta la battaglia non è stata, però, ancora vinta la guerra: occorrerà, infatti, eliminare gli aumenti dell'IVA previsti per il 2018 ed il 2019, che valgono, rispettivamente, **19,5 miliardi di euro ed oltre 23 miliardi di euro**.

1. La Legge di Bilancio 2017

1.1. L'"IRI" ("Imposta sul Reddito d'Impresa")

L'"IRI" consentirà alle imprese individuali ed alle società di persone di pagare le imposte sugli utili investiti nella propria azienda con la stessa aliquota applicata alle società di capitali, ossia il 24%. Ciò potrà favorire la patrimonializzazione delle piccole imprese.

In pratica, l'"IRI" potrà essere utile a far diventare "un po' più grandi" ed a strutturarsi meglio le piccole imprese che sono il vero tessuto economico del nostro Paese. E' un'occasione da non perdere!

Nell'immediato, circa **100.000 imprese individuali e 184.000 società di persone** potranno trarre beneficio dalla nuova modalità di tassazione.

1.2. Il "regime di cassa" per le imprese in contabilità semplificata

Altrettanto importante è l'introduzione del "**regime di cassa**" per le imprese in contabilità semplificata.

Tale misura consentirà ad oltre **2 milioni di piccole imprese** - che più delle altre soffrono gli effetti negativi legati sia ai cronici ritardi nei pagamenti sia alla stretta creditizia - di pagare le imposte solo sui redditi effettivamente incassati. Il regime necessita di correttivi per quanto riguarda la gestione

delle rimanenze finali a cui la Confederazione sta già lavorando attivamente per apportare le necessarie modifiche normative.

1.3. Proroga e rafforzamento dei "bonus fiscali"

Sempre su iniziativa della Confederazione sono state prorogate, anche per il 2017, **le agevolazioni fiscali relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, compreso il "bonus mobili", e di riqualificazione energetica**, in virtù degli effetti positivi che questi benefici fiscali hanno avuto in questi anni su settori trainanti dell'economia nazionale.

Al riguardo è da apprezzare lo sforzo fatto dal Governo per aver rafforzato le detrazioni riconosciute alle spese sostenute per la messa in sicurezza degli edifici o per ridurre il rischio sismico, soprattutto alla luce dei **drammatici eventi che hanno colpito le Regioni del Centro Italia**.

Per il settore turistico, di particolare rilievo è la proroga, fino al 2018, ed il rafforzamento del **credito d'imposta (che passa dal 30% al 75%) riconosciuto per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute dalle imprese alberghiere**.

2. Il Decreto fiscale collegato

Il Governo, insieme alla legge di bilancio, ha approvato un decreto fiscale collegato. Tale provvedimento contiene molte misure di interesse per il Sistema ed ha accolto molte delle richieste della Confederazione.

2.1. La riforma degli studi di settore

Il principale risultato conseguito dalla Confederazione è **la riforma degli studi di settore**.

Riforma che prevede che gli studi di settore non siano più uno strumento di accertamento e di controllo, ma rappresentino un sistema di valutazione dell'affidabilità del contribuente.

Ed i contribuenti più affidabili saranno premiati attraverso rimborsi fiscali più veloci, l'esclusione da altri strumenti di accertamento, la riduzione dei termini entro i quali l'Agenzia delle Entrate potrà eseguire dei controlli sulle imprese.

Il cambiamento è, pertanto, "epocale" perché si passa da uno strumento di accertamento ad uno strumento di prevenzione, di dialogo, di collaborazione con il Fisco e di premialità.

2.2. Le semplificazioni fiscali

Nel decreto è stato introdotto un corposo pacchetto di semplificazioni fiscali presentato dalla Confederazione. Se ne cita una per tutte: l'**eliminazione del "tax day"**.

Il **"tax day"** arriva il **16 giugno** di ogni anno perché in questo giorno tutti i contribuenti italiani sono chiamati a versare tutte le imposte del nostro sistema fiscale, sia nazionali che locali: IRPEF, IRES, IRAP, IVA, IMU, TASI e tutto il resto.

Con tutti questi adempimenti da assolvere in un solo giorno, si possono, pertanto, ben capire le difficoltà a cui vanno incontro sia i contribuenti sia gli intermediari che li assistono, tra cui anche i centri di servizio delle nostre Associazioni territoriali.

Ebbene, nel decreto fiscale è stata accolta la proposta della Confederazione:

- › di lasciare al **16 giugno** solo i versamenti relativi ad IMU, TASI, IVA e ritenute;
- › e di spostare al **30 giugno** i versamenti relativi ad IRPEF, IRES, IRAP e studi di settore.

Tale misura consentirà di ridurre, notevolmente, le difficoltà dei contribuenti e degli intermediari.

2.3. La soppressione di EQUITALIA

Rilevante è stata, infine, la **soppressione di EQUITALIA** e la sua sostituzione con il nuovo ente "Agenzia delle Entrate-Riscossione". Si ritiene, però, che se tale soppressione non sarà accompagnata anche da una riforma della riscossione coattiva, meno onerosa e più rispettosa dei diritti dei contribuenti onesti, il rischio è quello che si traduca in un mero cambio di nome fine a se stesso.

Al riguardo è importante che il decreto preveda la **"rottamazione delle cartelle esattoriali"** emesse da EQUITALIA **dal 2000 al 2016**: tale misura consentirà a molti contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni pagando solo l'imposta, gli interessi legali e l'aggio, e non versando né sanzioni né interessi di mora. E' un'opportunità che va colta!

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

"IRI" La nuova "imposta sul reddito di impresa"

Con la legge di bilancio 2017 è stata introdotta l'"IRI" - l'"Imposta sul Reddito di Impresa" - già prevista dalla Legge Delega di Riforma fiscale e fortemente voluta dalla Confederazione al fine di rendere neutra fiscalmente la scelta della forma giuridica con cui si esercita l'attività di impresa.

1. Come viene tassato oggi il reddito d'impresa

Oggi, se si esercita l'attività di impresa sotto forma di società di capitali [società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (s.r.l.)], si è soggetti all'IRES (Imposta sul Reddito delle Società) con aliquota fissa, oggi pari al 27,5%, e dal 2017, ridotta al 24%.

Se, invece, si esercita l'attività di impresa sotto forma di società di persone [società in nome collettivo (s.n.c.), società semplice, società di fatto] o come ditta individuale si è soggetti all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) con aliquote progressive che variano da un minimo del 23% ad un massimo del 43%.

2. Come sarà tassato dal 2017 il reddito d'impresa con l'"IRI"

Ciò premesso, lo scopo dell'"IRI" è quello di rendere uniforme la tassazione del reddito d'impresa a prescindere dal fatto che si eserciti l'attività economica sotto forma di società di capitali o di società di persone o di ditta individuale.

Il meccanismo dell'"IRI" prevede, infatti, che gli utili che le società di persone o le ditte individuali reinvestono nella propria impresa saranno assoggettati all'aliquota fissa del 24%, mentre gli utili prelevati per le esigenze personali o familiari dell'imprenditore saranno assoggettati alle aliquote progressive IRPEF.

3. "IRI": alcuni esempi di calcolo

L'"IRI", in pratica, estende alle imprese individuali ed alle società di persone i benefici attribuiti dall'IRES nelle società

di capitali. Il funzionamento del nuovo tributo è semplice: il reddito d'impresa prodotto, dedotto quello distribuito, viene tassato all'aliquota proporzionale, mentre quello che, al contrario, viene percepito dal socio della società di persone ovvero dall'imprenditore individuale o dai collaboratori familiari a titolo di distribuzione di utili, viene tassato ad IRPEF.

Qualora fossero mantenute le attuali aliquote d'imposizione, cioè il 24% dal 2017, per l'"IRI", e gli attuali scaglioni IRPEF, l'"IRI" potrebbe portare concreti benefici alle imprese personali che vogliono capitalizzare gli utili prodotti, per la parte di reddito superiore a 15.000 euro (che sconterebbe aliquote marginali IRPEF superiori al 24%).

Per una analisi costi-benefici emergenti dall'applicazione della nuova "IRI" nel caso delle imprese individuali in contabilità ordinaria, si rinvia al seguente esempio:

- › Impresa individuale con reddito di impresa di 40.000 euro di cui 15.000 euro prelevati dall'imprenditore;
- › IRPEF dovuta con le attuali disposizioni: **11.520 euro**;
- › Imposta dovuta con la futura IRI ad aliquote attuali: **9.450 euro**;
- › Vantaggio fiscale: **2.070 euro**.

In questa ipotesi, tutto il differenziale positivo di imposizione emerge dalla parte di reddito eccedente i 15.000 euro che, invece di scontare l'aliquota IRPEF del 27% o del 38%, resta assoggettata ad "IRI" ad aliquota del 24%. L'esempio è finalizzato a sottolineare che all'aumentare del reddito, mantenendo ferma a 15.000 euro la quota di reddito distribuita, il margine di convenienza della nuova "IRI" aumenta sempre di più.

Nell'esempio che segue si tiene conto, invece, del fatto che una parte di reddito deve, comunque, essere distribuita perché necessaria al sostentamento personale dell'imprenditore e della sua famiglia.

- › Impresa individuale con reddito di impresa di 40.000 euro e prelievo dell'imprenditore di 28.000 euro;
- › IRPEF dovuta con le attuali disposizioni: **11.520 euro**;
- › Imposta dovuta con la futura "IRI" ad aliquote attuali: **9.840 euro**;
- › Vantaggio fiscale: **1.680 euro**.

L'introduzione della nuova "IRI", sebbene nell'immediato porterebbe benefici solamente ad una parte di imprese individuali e società di persone, segnerebbe, comunque, un cambiamento epocale nella tassazione del reddito d'impresa, orientato verso una maggiore equità del prelievo.

4. Conclusioni

E' evidente che l'"IRI" - oltre a rendere neutra fiscalmente la scelta della forma giuridica di come esercitare l'attività di impresa - favorisce anche il reinvestimento degli utili nella propria azienda e, quindi, la patrimonializzazione delle piccole imprese che sono costituite sotto forma di società di persone o di ditta individuale.

In pratica, l'"IRI" può essere utile a far diventare "un po' più grandi" ed a strutturare meglio le piccole imprese che sono il vero tessuto economico del nostro Paese.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

SERVIZIO DI "CAR SHARING" - REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE – RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 83/E DEL 28 SETTEMBRE 2016

L'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in ordine alla rilevanza, nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente, del rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il servizio di "Car Sharing".

Nello specifico, rispondendo ad un quesito proposto con interpello, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che può essere considerata non imponibile, ai fini della tassazione del reddito di lavoro dipendente, la fattura rilasciata direttamente al lavoratore, a seguito dell'utilizzo del servizio di "Car sharing", per le trasferte effettuate all'interno del comune "sede di lavoro", e rimborsata "a piè di lista" dal datore di lavoro.



TRATTAMENTO IVA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE EFFETTUATA TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI A CAPSULE O CIALDE - RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 103/E DEL 17 NOVEMBRE 2016

L'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad una richiesta di consulenza giuridica da parte di un contribuente, ha illustrato il trattamento tributario ai fini IVA da applicare alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici a capsule o cialde.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'aliquota ridotta IVA del 10% può essere applicata solo nel caso in cui l'acquirente della capsula o cialda sia l'effettivo utilizzatore della stessa, in qualità di consumatore finale, facendo rientrare, in tale ipotesi, anche il datore di lavoro che acquista la partita di cialde per l'utilizzo proprio o dei collaboratori.

Nel caso, invece, di passaggi intermedi delle capsule o cialde, l'aliquota applicabile rimane quella propria del particolare prodotto ceduto.

Affinché si possa usufruire dell'aliquota agevolata del 10% è necessario che le cessioni delle capsule o cialde vengano effettuate nei confronti di clienti che utilizzino i distributori a cialde, concessi a loro in noleggio o in comodato gratuito dalla stessa società fornitrice.



AGEVOLAZIONE DEL 36% PER L'ACQUISTO DI BOX AUTO PERTINENZIALE SENZA BONIFICO BANCARIO – CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 43/E DEL 18 NOVEMBRE 2016

L'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito proposto da un contribuente, ha dato alcuni chiarimenti sulla possibilità, ai fini IRPEF, di usufruire della detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto del box auto con la sola certificazione da parte della società venditrice, in caso di incompleta compilazione del bonifico bancario o postale.

In particolare, per quanto concerne gli adempimenti che devono essere eseguiti dal contribuente, in linea generale, l'incompleta compilazione del bonifico bancario o postale non consente il riconoscimento della detrazione in parola, salva l'ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto.

Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che tale preclusione può ritenersi superata, e quindi si può fruire della detrazione, anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario o postale ma a condizione che il contribuente, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, ottenga dal venditore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa, ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.



EQUITALIA – “ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI” ISCRITTE A RUOLO DAL 2000 AL 2016

Sul sito internet di EQUITALIA (www.gruppoequitalia.it) è disponibile il nuovo modello che consente ai contribuenti di richiedere l'accesso alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo.

Il modello deve essere presentato presso gli sportelli di EQUITALIA oppure inviato all'indirizzo di posta elettronica (email o PEC) riportato sul modello e sul portale web di EQUITALIA.

Le somme che rientrano nella definizione agevolata sono quelle riferite ai carichi affidati ad EQUITALIA tra il 2000 ed il 2016 ed il termine ultimo per presentare la richiesta di adesione è il 31 marzo 2017.

Entro il 31 maggio 2017, EQUITALIA invierà, ai contribuenti che avranno aderito alla “rottamazione delle cartelle esattoriali”, una comunicazione con l'indicazione dell'importo dovuto ed i bollettini con le date di scadenza dei pagamenti.

Il pagamento degli importi dovuti potrà essere effettuato in cinque rate, con l'ultima scadenza fissata al mese di settembre 2018, oppure in un'unica soluzione, con scadenza fissata al mese di luglio 2017.



L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confindustria

1) IMPOSTA DI PUBBLICITÀ

DOMANDA Si chiede di conoscere se un'impresa, la cui attività è iniziata nel mese di ottobre 2015, è tenuta al pagamento dell'imposta di pubblicità per tutto l'anno 2015, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione.

RISPOSTA Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Si tratta, in sostanza, di una presunzione assoluta che non ammette prova contraria, per la quale si presume che l'inizio della pubblicità abusiva decorra dal primo gennaio o dal primo giorno del mese, a seconda se si tratti di pubblicità con carattere annuale o temporaneo.



2) TRATTAMENTO FISCALE NEL CASO DI AUTOCONSUMO DI PASTI

DOMANDA Si chiede di conoscere il trattamento fiscale nel caso di autoconsumo di pasti da parte del titolare, di soci lavoratori o di dipendenti di bar o ristoranti.

RISPOSTA Le somministrazioni di alimenti e bevande costituiscono delle prestazioni di servizi se di valore superiore a euro 50, anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Pertanto, ai fini IVA, l'autoconsumo di alimenti e bevande, da parte dei dipendenti e/o del titolare, non rileva se di valore inferiore a euro 50, mentre, se di valore superiore a tale importo, il valore della singola somministrazione è dato dall'ammontare delle spese sostenute per la relativa effettuazione (costo delle materie prime, consumo di energia, ecc.). Per quanto concerne, invece, il reddito di impresa, considerato che le fattispecie di autoconsumo rilevanti ai fini impositivi appaiono essere solo quelle riguardanti le cessioni di beni e non anche le prestazioni di servizi, il relativo autoconsumo non assume alcuna rilevanza reddituale, poiché la somministrazione in questione configura oggettivamente una prestazione di servizi.



3) COLLABORATORE A PROGETTO ED EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA

DOMANDA Si chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale dell'erogazione liberale in natura effettuata in favore di un collaboratore a progetto.

RISPOSTA Il reddito dei "lavoratori a progetto" (ed anche del "collaboratore occasionale") è stato assimilato, dal punto di vista fiscale, a quello derivante dal lavoro dipendente. Di conseguenza, nel caso di erogazioni liberali in natura a favore dei collaboratori a progetto, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati deve essere escluso dalla formazione del reddito se l'importo non è superiore, complessivamente, a 258,23 euro, considerato il periodo d'imposta in cui avviene l'erogazione liberale.



4) ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETARIO PER CHI DETIENE LA NUDA PROPRIETÀ DI UNA QUOTA DI UNA S.N.C.

DOMANDA Si chiede se la detenzione della nuda proprietà di una quota di una s.n.c., concessa in usufrutto, costituisca causa di esclusione dal regime forfetario.

RISPOSTA Nel caso della costituzione del diritto di usufrutto su una quota di partecipazione ad una s.n.c., si viene a creare una dissociazione dei diritti connessi alla quota stessa, in quanto all'usufruttuario spetta il diritto agli utili, senza che ciò possa fargli acquisire la qualifica di socio, mentre al titolare della quota spetta la nuda proprietà, senza che questi perda la qualifica di socio.

Il titolare della quota, anche se detiene la nuda proprietà, è soggetto, comunque, alla responsabilità personale illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, pur essendo spogliato di alcuni dei suoi diritti, ed in particolare del diritto alla percezione dell'utile.

Pertanto, la partecipazione ad una s.n.c. sussiste anche nel caso in cui un soggetto detiene la nuda proprietà di una quota senza la percezione di reddito e tale circostanza rientra, quindi, tra le cause per le quali non è possibile avvalersi del regime forfetario.

